

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli
Via Posillipo, 56/85 - 80123 Napoli Tel. e Fax 081-4206164 Fax 0810105891
e-mail info@studioassociatoborselli.it PEC studioborselli@pec.it

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

RECLAMO ex art. 70, I co del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza

avverso il decreto di inammissibilità della Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per: i sigg.ri **Mario Burgaretta** (CF. BRGMRA63M13C351G), nato a Catania il 13.08.1963 e **Giuseppa Sofia Masi** (CF MSAGPP62L68C351R), nata il 28.07.1962 a Catania (CT), entrambi residenti in San Michele di Ganzaria (CT), alla via IV Novembre n. 197, rappresentati e difesi all'avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F. DMBDRD71E22f839L fax 081.4206164, posta elettronica certificata studioborselli@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al presente atto

Avverso e per la riforma del decreto di inammissibilità della Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore reso in data 10.04.2025 e comunicato in data 11.04.2025 dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Oriana Calvo, nell'ambito del procedimento unitario recante RG P.U. n. 31-1/2024

Fatto e svolgimento del processo

In data 20.11.2024, i coniugi Burgaretta e Masi, sussistendone i presupposti e le condizioni di legge, presentavano dinanzi il Tribunale di Caltagirone, sezione fallimentare, una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare, corredato della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, avv. Tinto, nonché degli allegati richiamati nel ricorso e nella predetta relazione (doc. 1, 2 e 3);

La procedura veniva rubricata sub n. R.G.P.U. 31-1/2024 ed assegnata alla cognizione del giudice dott.ssa Oriano Calvo.

Il Giudice designato, con provvedimento del 25.11.2024, invitava i ricorrenti ad integrare la proposta presentata, sia in parte a livello documentale, sia nella parte in cui andava chiarito l'effettivo svolgimento di attività d'impresa da parte della Masi, anche al fine di valutare l'ammissibilità della domanda con riguardo alla qualifica soggettiva di consumatore della stessa. (doc. 4)

Con provvedimento del 02.01.2025, a seguito della integrazione apportata alla proposta, il giudice ammetteva la proposta ed invitava i creditori a rendere le proprie osservazioni (doc. 5 - 6)

Avverso le memorie dei creditori, trasmesse al Gestore della crisi nei termini di legge, i sigg.ri Burgaretta e Masi presentavano le proprie osservazioni, in occasione delle quali, tra l'altro, apportavano una modifica migliorativa alla proposta che, seppur non richiesta, risultava in linea con quanto nella disponibilità economica degli stessi ricorrenti, sulle quali si pronunciava anche il Gestore della crisi. (doc. 7, 7.1 e 8)



In data 1.04.2025, il giudice, dovendo esaminare singolarmente le osservazioni dei creditori e le rispettive precisazioni del credito, invitava il Gestore della crisi a depositarle nuovamente e separatamente per meglio prenderne immediata visione. (doc. 9)

Da ultimo, in data 10.04.2025, il giudice dott.ssa Calvo, a modifica delle precedenti determinazioni prese sull'ammissibilità della proposta, con decreto comunicato in data 11.4.2025, dichiarava che il piano predisposto nell'interesse degli odierni ricorrenti non potesse essere omologato. (doc. 10 e 10.1)

Tutto ciò premesso, i sigg.ri **Mario Burgaretta e Giuseppa Sofia Masi**, *ut supra* rapp.ti, difesi e dom.ti, propongono reclamo ex art. 70, I co. CCII avverso il decreto di inammissibilità della Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore resa in data 10.04.2025 dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Orina Calvo, nell'ambito del procedimento unitario recante RG P.U. n. 31-1/2024, e comunicata in data 11.04.2025 per i seguenti

MOTIVI

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 e ss CCII

Il provvedimento con cui il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta nell'interesse dei sig.ri Burgaretta e Masi, con conseguente revoca delle misure protettive *ab origine* concesse, risulta essere palesemente ingiusta. Ebbene è in questa sede opportuno rappresentare che, a parere di chi scrive, il Tribunale di Caltagirone, non pare aver fatto buon uso dei poteri a lui concessi dalla legge né ha tenuto debito conto dei principi ispiratori della normativa sul sovraindebitamento.

Tanto si afferma con particolare riferimento alla (discutibile) pronuncia di inammissibilità della proposta che avrebbe condotto il Giudice al diniego della omologa, nonostante la puntuale documentazione versata dai ricorrenti, la relazione del OCC, la memoria integrativa, le modifiche migliorative apportate alla proposta, nonché (da ultimo) il primo decreto di ammissione reso dallo stesso Tribunale sulla scorta dei medesimi elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della successiva pronuncia di inammissibilità (sic!).

Invero, vanno ripercorsi i momenti salienti della procedura *de qua* per meglio comprendere l'errore in cui è caduto il giudice nel decretare l'inammissibilità della proposta in parola.

In particolare, va rilevato che con provvedimento del 25.11.2024 il giudice designato invitava i ricorrenti ad integrare la proposta, come presentata, per far maggior chiarezza sulla posizione della sig.ra Masi (su cui ci si soffermerà in seguito).

A seguito della richiesta integrazione, il giudice con provvedimento del 02.01.2025 ammetteva la proposta, come integrata dagli odierni ricorrenti, concedendo altresì tutte le misure protettive richieste. (cfr. doc. 6)

In particolare, con decreto di ammissione della proposta il giudice si pronunciava nel senso che:



- Sulla scorta di quanto rappresentato nella relazione del professionista nominato dall'OCC, dalla documentazione versata in atti e dalla nota integrativa depositata, **i ricorrenti possono essere qualificati come consumatori;**
- **Non è preclusiva la qualifica di soci [...]** in ragione dello schermo societario che consente di separare le posizioni patrimoniali della società e dei soci, tra l'altro, ammessa anche dall'art. 2, comma 1 lett. e) CCII;
- **Occorre guardare alla composizione e alla natura dei debiti oggetto della ristrutturazione nonché allo scopo per il quale il sovraindebitato agisce;**
- Quanto allo scopo: i coniugi Burgaretta **stanno agendo per scopi non qualificabili come commerciali e/o professionali;**
- Quanto alla composizione dei debiti: **il paniere dei debiti è costituito per la maggior parte da posizioni collegate al mutuo fondiario e prestito personale del sig. Burgaretta, inoltre, i debiti per cui chiedono la ristrutturazione sono stati assunti quasi integralmente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale svolta dai ricorrenti.**

Per tutte queste ragioni, il Giudice designato, dott.ssa Calvo ha confermato la qualifica dei coniugi Burgaretta/Masi come consumatori.

Orbene, a questo punto, dalla lettura del codice *“Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano....”* avrebbe dovuto pronunciarsi sulla omologazione della proposta – a parere di chi scrive, sussistendone pianamente tutti i presupposti, in senso positivo per gli odierni ricorrenti.

Al contrario, nel caso di specie ciò non è avvenuto.

Infatti, come anticipato, il giudice in un primo momento ha ammesso il piano, per poi indietreggiare e sulla scorta dei medesimi elementi di fatto e di diritto, si è pronunciato in senso contrario, dichiarando l'inammissibilità della proposta che pertanto, a suo dire, non poteva essere omologata.

Precisamente, preso atto di quanto argomentato a contrario dal [REDACTED] unico creditore ad aver contestato, tra l'altro, nella sua intrezza il piano – pur non ricomprendo una posizione giuridica idonea a tal fine), il giudice ha mutato la precedente sua pronuncia in merito alla ammissibilità.

A detta del giudicante, infatti, in considerazione della portata restrittiva del correttivo ter al Codice della crisi – come erroneamente argomentato la [REDACTED] – in poche parole:

- bisognerebbe prescindere *“da quel giudizio di non prevalenza/preponderanza che consentiva l'accesso alla ristrutturazione dei debiti nell'ipotesi di indebitamento misto”*;
- il piano di ristrutturazione dei debiti non potrebbe essere omologato poiché una parte dei debiti di natura imprenditoriale della sig.ra Masi sono sorti nell'esercizio dell'impresa individuale cessata nel 2017;
- la mancata qualifica di consumatore della sig.ra Masi comporterebbe l'inammissibilità dell'intera proposta.



Quindi, allineandosi a quanto osservato dal [REDACTED] pur in presenza di numerosi dubbi interpretativi connessi al menzionato correttivo ter – dalla stessa ammessi (cfr. decreto di inammissibilità-doc.10) – e nonostante una copiosa giurisprudenza (puntualmente riportata già nella proposta e di seguito illustrata) in tema di ammissione della procedura in parola in caso di indebitamento misto, ha ritenuto di dichiarare inammissibile la proposta degli odierni ricorrenti e di conseguenza di non poter omologare il piano.

Come avremmo modo di vedere, il provvedimento del giudice appare contraddittorio, disallineato, ingiusto ed erroneo e va pertanto revocato, permettendo ai sig.ri Burgaretta/Masi – in presenza dei requisiti richiesti dalla legge – di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sulla qualifica di “consumatore” della sig.ra Masi e sull’indebitamento misto

Contrariamente a quanto asserito nel decreto di inammissibilità del 10.4.2025, il debitore sig.ra Masi riveste la qualifica di “consumatore”, insieme al marito.

Del resto, come confermato dal Giudice della procedura nel primo decreto di ammissibilità della proposta, è necessario ai fini della ammissibilità/omologa del piano porre l’attenzione sulla qualità dei debiti da ristrutturare, in sé considerati e nella loro composizione finale.

E, nel caso di specie, partendo da un paniere di debiti pari ad euro 462.896,45, i debiti contratti dalla sig.ra Masi quale titolare/contribuente di una ditta individuale – quindi relativamente alla attività imprenditoriale in precedenza svolta, stante la circostanza per cui la ditta individuale aperta nel 2009 è cessata e chiusa a far data dal 05.09.2017 – sono pari solo ad euro 24.620,27, ossia solamente al 5 % dei debiti totali dei coniugi Burgaretta/Masi, componendo quindi una minima parte del debito in sé considerato.

È del tutto palese, quindi, che la marginale parte di debiti extra consumeristici e la parentesi “imprenditoriale” ricoperta dalla sig.ra Masi non può alterarne la natura, che resta per l’appunto consumatore.

Come sopra anticipato, tra l’altro, il Giudice inizialmente aveva correttamente qualificato vuoi la sig.ra Masi, vuoi il paniere dei debiti per poi fare un passo indietro.

Ma sul punto l’evoluzione della giurisprudenza è chiara.

Soprattutto la giurisprudenza più recente in fattispecie analoghe relativamente alla ammissibilità e omologa di una proposta di ristrutturazione dei debiti in presenza di debiti promiscui, nonché in ordine alla qualificazione di “consumatore” anche di soggetti che hanno contratto debiti di natura imprenditoriale, si è espressa nel senso che segue:

- Il Tribunale di Pesaro, 20 settembre 2023, **ha ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il soggetto gravato da una situazione debitoria c.d. promiscua, con debiti**, nel caso di specie, **“in minima parte relativi alla pregressa attività d’impresa del ricorrente”**.
- Il Tribunale di Caltanissetta osserva che **“possono accedere al piano del consumatore anche quei soggetti ‘che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano, in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle’ (così Cass. n. 1896/2016)”**, sul presupposto che la nuova nozione di



consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 - oggi recepita dall'art. 2, c.1, lett. e), CCII – *“sembra estendere l'ambito di applicazione della procedura anche al consumatore che presenti nella propria esposizione debitoria obbligazioni non aventi carattere personale o familiare (cd. debito promiscuo), facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e non più a colui che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività di impresa e consentendo espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore”*.

- Ancora, per il Tribunale di Caltanissetta (1 giugno 2022, est. Difrancesco) ***“Può essere considerato ‘consumatore’, ai fini della procedura di sovraindebitamento anche il debitore che sia stato imprenditore o professionista, ovvero che mantenga tale qualifica al momento della presentazione del piano, con il quale si proponga la ristrutturazione, oltre che dei prevalenti debiti privati e consumeristici, anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti pregressi e l'attività d'impresa sia cessata e non più proseguita, sicché si giustifica l'esclusione del voto dei creditori data l'estraneità al mercato del soggetto ricorrente, quale imprenditore”***. (nello stesso senso, il Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, est. Boiardi e 13 febbraio 2023; Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022, est. Trabalza)
- Per il Tribunale di Grosseto (22 giugno 20212. Est. Claudia Frosini) ***“E' ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869”***.
- Per concludere, il Tribunale di Reggio Emilia, che, sulla scorta dell'interpretazione estensiva della qualifica di consumatore, **ha concluso per la possibilità di considerare come consumatore anche il soggetto le cui uniche passività derivano dall'attività d'impresa già svolta in passato con ditta individuale cancellata da oltre un anno**, con conseguente facoltà di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista ex artt. 67 ss. CCII (Trib. Reggio Emilia, 9 maggio 2023).

Sull'accesso alla procedura a seguito del correttivo ter al Codice della crisi

Fermo quanto sopra, va precisato che il giudice di prime cure pare sia caduto nell'errore di ritenere che il correttivo ter al Codice della Crisi abbia cambiato la nozione (di stampo comunitario) di consumatore.

Tuttavia nulla è cambiato. Perlomeno quel che attiene la nozione di consumatore e ciò nonostante la modifica apportata all'art. 2, comma 1 lett. e), CCII.



Il consumatore resta *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”*.

Quindi anche sotto il profilo dell'intervento nelle more della procedura di cui si discute del correttivo ter al Codice della crisi, la sig.ra Masi resta consumatrice.

L'unica potenziale e dubbia conseguenza del correttivo ter è che prima del correttivo, era prevalente una interpretazione maggiormente estensiva (vedasi la giurisprudenza sopra richiamata) dei debiti da poter inserire nel piano.

Questo perché a seguito del correttivo ter è stato introdotto l'inciso per cui il consumatore *“[...] accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

Ma, sul punto, bisogna fare una importante precisazione.

Ciò che cambia non è la nozione di consumatore (non essendo stato eliminato l'inciso *“anche se socia di una delle società”*) ma solo la natura dei debiti, per cui ora il consumatore potrebbe accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza solo per debiti contratti solo nella qualità di consumatore.

La nozione di consumatore non muta.

Muta, invece, la natura dei debiti per cui il consumatore accede ad una delle procedure di regolazione della crisi.

Il correttivo ter non esclude una persona fisica dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore solamente perché tra i propri debiti compaiono debiti di natura imprenditoriale, al più, esclude dalla ristrutturazione solo i debiti di natura imprenditoriale.

Questa è l'unica interpretazione possibile della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1 lett. e), CCII.

In altre parole, la norma come modificata non prescrive che solo coloro che hanno debiti consumeristici “puri” possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma precisa che la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore solo per regolare i debiti di natura consumeristica.

Ne consegue che quando una persona fisica (come nel caso della sig.ra Masi) ha debiti misti, allora oggetto della procedura di ristrutturazione possono essere solo i debiti consumeristici, lasciando al di fuori della procedura i debiti di natura diversa.

Ovviamente ciò comporterebbe conseguenze diverse in ordine alla esdebitazione del ricorrente, di cui è ben consapevole la presente difesa, ma una impostazione del genere (oltre che giuridicamente più corretta), nel caso di specie, permetterebbe senz'altro agli odierni ricorrenti di tutelare maggiormente i loro diritti e salvare la propria casa potendo accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per i debiti di natura meramente consumeristica (che in percentuale sono senz'altro i debiti che attanagliano da anni la famiglia Burgaretta e che hanno portato il creditore ipotecario a promuovere l'esecuzione



immobiliare per il recupero coattivo) e gestire al di fuori della procedura di cui si discute i debiti imprenditoriali che compongono una minima parte del debito della famiglia.

Ora, sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, la proposta dei sig.ri Burgaretta/Masi da un lato si mostra perfettamente in linea con la nozione di consumatore (ricoperta da entrambi), dall'altro andava in parte, eventualmente, modificata solo nella indicazione dei debiti da includere nel piano.

A parere di chi scrive, il giudice ben avrebbe potuto/dovuto invitare i ricorrenti a modificare il piano secondo la nuova impostazione, dal momento in cui ha ritenuto che quanto presentato ed offerto non fosse in linea con la nuova versione del codice della crisi (in ordine a quel 5% di debiti di natura imprenditoriale facenti capo alla sig.ra Masi) e pertanto a procedere alla valutazione della proposta come modificata secondo il proprio *dictum*.

Circostanza, questa, che al contrario non si è verificata.

Il giudice di prime cure ha adottato due pesi e due misure, nella misura in cui mentre per il decreto di ammissibilità ha richiesto una integrazione che riteneva doverosa, nel secondo caso, per il decreto di inammissibilità, ha invece deciso di non concedere la possibilità ai ricorrenti di adattare la propria proposta al nuovo correttivo e permetterne la omologazione secondo i nuovi (seppur ancora molto dubbi) standard di accesso e/o omologa.

Ferma la nuova impostazione, senz'altro il giudice avrebbe potuto/dovuto concedere la possibilità ai ricorrenti sovraindebitati di apportare al piano le integrazioni e modifiche resesi necessarie a seguito della mutata opinione sulla ammissibilità conseguente alla intervenuta modifica legislativa e solo all'esito adottare i provvedimenti opportuni, soprattutto alla luce della finalità ultima della procedura di ristrutturazione dei debiti accesa dagli stessi.

Tale soluzione oltre che giuridicamente possibile, considerando i dubbi interpretativi e la inesistenza di precedenti, eviterebbe ai ricorrenti la necessità di presentare un nuovo piano sopportandone tutti i relativi costi e tempi e non disperdendo e rendendo inutile tutta l'attività svolta dopo il primo giudizio di ammissibilità del piano.

Fin d'ora i ricorrenti dichiarano la propria disponibilità e il loro interesse a modificare/integrare il piano con la eliminazione dei debiti di natura non consumeristica, ove il collegio non ritenga gli stessi ammissibili, sulla base delle indicazioni che il Tribunale vorrà dare nell'ambito del suo potere/dovere di indicare le modifiche/integrazioni ex art 70 CCII.

Per concludere, si può affermare senza rischio di smentita, che sussistevano e sussistono le condizioni di ammissibilità relativamente alla qualifica della Masi come consumatore, ciò di cui si può dubitare e solo sulla possibilità di includere nel piano anche i debiti di natura non consumeristica e che tale difficoltà sarebbe stata superata (ed è ancora superabile) ove il Giudice



avesse invitato i ricorrenti a integrare/modificare la proposta tenendo presente la sua successiva diversa interpretazione della norma .

Sulla finalità della procedura accesa dai coniugi Burgaretta-Masi

È opportuno ricordare in questa sede che i fini stabiliti già con l’emanazione della L. 3/2012 (denominata anche legge antisuicidi), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) sono quelli di offrire una “*second chance*” a dei soggetti in stato di “sovraindebitamento”, come definito dall’art. 6 della L. 3/2012 e dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019.

È dunque palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti non sia ben visto dai creditori (come nel caso della ██████ che ha fortemente ed ingiustificatamente contestato nella sua interessa la proposta di cui si discute), ma in tale contesto gli odierni ricorrenti si sono rivolti al Tribunale di Caltagirone proprio al fine di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si sono trovati loro malgrado coinvolti, sottolineando tutta la loro buona volontà.

In quest’ottica, i deducenti ricorrevano presso le competenti sedi proprio al fine di mirare al raggiungimento dell’obiettivo primario della legge sul sovraindebitamento, la ragione sociale che ha spinto il legislatore ad introdurlo e successivamente a modificarlo, il tutto nell’ottica del *favor debitoris* ed in armonia con il principio della *second chance* intesa quale possibilità (limitata, almeno per la nostra esperienza giuridica, a 2 volte nel corso della vita) per il debitore di azzerare i propri debiti e ripartire.

Il ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti con l’intenzione di ripagare tutti i loro creditori, per quanto nelle loro disponibilità, salvando al contempo il loro immobile (unica abitazione) e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore, tuttavia, ha avuto una inspiegabile battuta d’arresto nella misura in cui, come anticipato, sulla scorta di erronee valutazioni di fatto e di diritto, il Tribunale di Caltagirone, nella persona del giudice dott.ssa Calvo, ha ritenuto non ammissibile la proposta, a seguito di quanto sul punto osservato (sempre erroneamente) da un unico creditore in occasione delle osservazioni al piano presentato.

Sul punto, va precisato che se i principi cardine della materia sono quelli sopra delineati, allora in teoria compito del Giudice dovrebbe essere quello, nei limiti del possibile, di garantire fattivamente la ripartenza del debitore sovra indebitato.

In altre parole, il Giudice, per tutte le valutazioni inerenti il piano di ristrutturazione (dalla valutazione delle cause del sovraindebitamento, alla valutazione dei presupposti di ammissibilità), dovrebbe tener ben conto della propensione normativa verso il risanamento del debitore e quindi privilegiare gli interessi della parte debole rispetto agli interessi dei creditori coinvolti, il tutto nell’ottica del *favor debitoris*.



Diversamente, nel caso che ne occupa, pare che il giudicante, violando, tra l'altro, i principi ispiratori della normativa e la stessa disposizione di legge, abbia privilegiato gli interessi di un solo creditore (e le sue infondate contestazioni) a discapito della procedura e di tutte le parti coinvolte, in primis i debitori. Invero, il Tribunale anziché fondare le proprie decisioni sulla *ratio* della normativa in esame, ha deciso di dare priorità a quanto da altri affermato (un creditore su 8!!!) ed ha preferito gli interessi del creditore a quelli del debitore, storcendo i principi ispiratori della materia e le finalità del legislatore. E va ricordato, tra le altre, che gli odierni ricorrenti hanno adito il Tribunale di Caltagirone presentando una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e non, come sembrerebbe da quando sopra argomentato, un accordo di composizione della crisi (oggi concordato minore) in cui i creditori ed il loro voto è determinante ai fini della decisione.

* * * *

Sulla sospensione degli effetti del decreto di inammissibilità

Fermo tutto quanto sopra, a parere di chi scrive, è senza dubbio necessario sospendere gli effetti del decreto in questa sede reclamato, tenuto conto del gravissimo ed irrimediabile danno che il provvedimento in parola arreca ai coniugi Burgaretta/Masi.

In particolare, i medesimi pur in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma ai fini della omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore vedrebbero irrimediabilmente pregiudicati i propri diritti e soprattutto vedrebbero sfumare la concreta possibilità di salvare la propria casa, che si ricorda è un bene tutelato costituzionalmente protetto.

Il giudice, infatti, col provvedimento in parola, oltre ad aver impropriamente rilevato l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dagli odierni ricorrenti, ha per l'effetto dichiarato l'inefficacia delle misure protettive inizialmente accordate.

Ciò determinerà senz'altro la prosecuzione della procedura esecutiva recante n. RG 93/2017, avente ad oggetto l'immobile costituente unica abitazione della famiglia Burgaretta, inizialmente sospesa dal Giudice della procedura di ristrutturazione.

E verosimilmente, nel tempo utile a far valere il diritto dedotto tramite l'ordinaria giustizia, attesa la ripresa della procedura esecutiva ai loro danni, l'abitazione principale degli odierni ricorrenti potrebbe essere (s)venduta nel corso delle operazioni di vendita.

La sospensione richiesta, pertanto, è doverosa e necessaria.

* * * * *

Tanto premesso, i sigg.ri **Mario Burgaretta e Giuseppa Sofia Masi**, ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati, propongono reclamo ex art. 70, I co. CCII avverso il provvedimento di inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e pertanto

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo:



- a) Revocare/riformare il provvedimento del 10.04.2025 emesso dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Calvo, nell'ambito del procedimento unitario sub RG P.U. n. 31-1/2023, comunicato in data 11.04.2025, nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della proposta e pertanto che il piano non possa essere omologato;
- b) per l'effetto, rimettere gli atti al giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta nell'interesse dei sigg.ri Burgaretta e Masi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA di tutte le fasi del presente procedimento, con attribuzione al comparente Procuratore che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia rientra tra quelli a contributo fisso pari ad euro 147,00.

Si procede al deposito dei seguenti documenti:

- 1) proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 2) relazione particolareggiata del Gestore della crisi;
- 3) documenti allegati alla proposta;
- 4) provvedimento del 25.11.2024 di richiesta di integrazione;
- 5) Memoria integrativa richiesta;
- 6) decreto di ammissione della proposta del 2.01.2025;
- 7) memorie dei creditori;
- 8) osservazioni a seguito delle memorie dei creditori;
 - 7.1) pec di trasmissione delle osservazioni al Gestore della crisi;
- 9) II relazione del Gestore della crisi;
- 10) provvedimento di richiesta documentazione del 1.4.2025;
- 11) decreto di inammissibilità della proposta del 10.4.2025;
 - 11.1) comunicazione pec del Tribunale di Caltagirone del 11.4.2025.

Napoli, 5 maggio 2025

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

